CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO dell'Artigianato LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI della Lombardia

Milano, lì 7 ottobre 2026
Tra

CONFARTIGIANATO TRASPORTI LOMBARDIA
rappresentata dal Presidente Claudio Riva e dal Presidente regionale Confartigianato Imprese Lombardia Eugenio Massetti, assistiti dal responsabile regionale Politiche del lavoro e Formazione Mario Martinelli

CNA – FITA LOMBARDIA
rappresentata dal Presidente Riccardo Gervasoni, assistito dal funzionario regionale FITA Luca Scandella e dal responsabile Relazioni Sindacali Cna Lombardia Maurizio Negrini

CLAAI LOMBARDIA
rappresentata dal Segretario Generale Marco Accornero, assistito dal responsabile Sindacale Giuseppe Lazzeroni

CASARTIGIANI LOMBARDIA
rappresentata dal Segretario Generale Mauro Sangalli, assistito dal responsabile Politiche del Lavoro Antonio Orlandi

e

FILT CGIL MILANO e LOMBARDIA
rappresentata dal Segretario Guglielmo Ruggiero e dal funzionario William Leoni

FIT CISL LOMBARDIA
rappresentata dal Segretario Alessandro Volpicelli e dal funzionario Gennaro Piraina

UILTRASPORTI LOMBARDIA
rappresentata dal Coordinatore Pasquale Cannone e dal funzionario Gian Pietro Gusmini

PREMESSO CHE

sono stati sottoscritti i seguenti accordi:

- Accordo interconfederale regionale 2 aprile 2012;
- Accordo quadro regionale welfare e bilateralità 3 marzo 2015;
- Accordo interconfederale regionale Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA) 25 marzo 2015;
- Accordo regionale lombardo trattamento discontinuità, forfetizzazione lavoro straordinario, indennità di trasferta 1° luglio 2025;
- Accordo interconfederale regionale Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA) 6 ottobre 2025;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della Parte Speciale Sezione quarta - Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni e che:
-hanno sede legale in Lombardia;
-hanno sede legale in altre regioni, limitatamente al personale assunto presso unità locali situate in Lombardia.

ARTICOLO 2 - ADESIONE A WILA

2.1 Dal 1 gennaio 2027 le imprese di cui all'articolo 1:
-aderiscono al Fondo Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato Wila (di seguito Fondo);
-iscrivono al Fondo i propri lavoratori dipendenti:
-assunti a tempo indeterminato (ivi compresi i rapporti con contratto di apprendistato);
-assunti a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi; l'iscrizione non è dovuta nel caso di contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi e successivamente prorogato o rinnovato fino a superare la soglia dei 12 mesi;
-versano la relativa contribuzione di euro 7,00 lordi al mese, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore dipendente.
2.2 La mancata contribuzione al Fondo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che deve essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione di secondo livello", pari a euro 20,00 lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
2.3 Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi di cui al punto 2.1 è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
2.4 L'applicazione di quanto indicato al punto 2.2 non libera, in ogni caso, le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, compreso il Fondo nazionale SANARTI, secondo quanto sancito dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.
2.5 Il funzionamento del Fondo è stabilito dallo statuto e dai regolamenti dello stesso, che si intendono recepiti al presente accordo, così come definiti dalle Parti Sociali regionali confederali dell'artigianato.

ARTICOLO 3 – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

3.1 Le Parti condividono che la Sicurezza nei luoghi di lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavoratori. La prevenzione degli infortuni non solo assicura la necessaria tutela dei lavoratori, ma contribuisce anche a garantire il successo a lungo termine dell'attività d'impresa.
3.2 Le Parti riconoscono che le problematiche e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assumono nel comparto artigiano una connotazione particolare, in quanto coinvolgono non solo i lavoratori dipendenti, ma direttamente anche gli imprenditori, che prestano la propria attività fianco a fianco dei propri collaboratori.
3.3 Le Parti concordano che occorre rilanciare e innovare il sistema paritetico lombardo dell'Artigianato, valorizzando il ruolo e le competenze dell'organismo paritetico regionale (OPRA), nell'ambito di una riorganizzazione funzionale degli organismi territoriali (OPTA) e del sistema bilaterale.
E' di comune interesse operare per elevare l'attenzione sulle azioni di prevenzione, in particolare sull'informazione che è il primo passo per una efficace prevenzione.
3.4 Le Parti condividono che un rafforzamento delle tutele implichi, anche, la valorizzazione del ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali cui occorre garantire l'accesso ai luoghi di lavoro, l'agibilità e l'interlocuzione con i lavoratori.

3.5 Le Parti, infine, ritengono necessario monitorare attraverso l'osservatorio statistico regionale i dati relativi agli infortuni, mancati infortuni e malattie professionali per individuare quelli più ricorrenti e quelli con indice di gravità maggiore.
Obiettivo ultimo é favorire azioni specifiche di contrasto e promuovere iniziative di informazione / formazione specifica, finalizzati a creare una vera cultura della sicurezza fra tutti i lavoratori e lavoratrici.

ARTICOLO 4 – OSSERVATORIO REGIONALE

4.1 Le Parti, in conformità all'Accordo confederale regionale del 20 dicembre 2023, sostengono la costituzione di un Osservatorio statistico regionale che possa rilevare e monitorare i seguenti dati:
-struttura delle imprese e settore (dimensione, attività, numero dipendenti);
-congiuntura economica;
-flussi e composizione dell'occupazione;
-utilizzo di ammortizzatori sociali.
L'Osservatorio approfondirà analisi specifiche di settore e di comparto merceologico.
4.2 L'osservatorio regionale dell'artigianato è inteso come uno strumento fondamentale per comprendere, sostenere e sviluppare il settore dell'artigianato a livello locale, contribuendo così alla crescita economica di comparto.
4.3 L'osservatorio dovrà redigere un rapporto statistico sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese artigiane.

ARTICOLO 5- DECORRENZA

5.1 Fatte salve eventuali diverse previsioni convenute per i singoli istituti, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 6 – DURATA

6.1 il presente Accordo ha durata sino al 31 ottobre 2030. Continuerà a produrre i suoi effetti fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO

7.1 Il presente accordo ed il relativo allegato saranno depositati a cura della Bilateralità artigiana lombarda in conformità alle disposizioni vigenti.

CONFARTIGIANATO TRASPORTI LOMBARDIA

FILT CGIL LOMBARDIA

CNA – FITA LOMBARDIA

FIT CISL LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

UILTRASPORTI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA